

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 125/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69388** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 17 novembre 2023, proposto da **G. V.**, nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS) deceduta il OMISSIS, e riassunto da **M.A.,** nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS) e ivi residente nonché, a seguito di integrazione del contraddittorio disposto da questo GUP ai sensi dell'art. 160 bis c.g.c., nei confronti del sig. **M.A.**, nato a OMISSIS il (C.F. OMISSIS) quali eredi della Sig.ra G. V., tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandati acclusi agli atti di costituzione dall'Avv. Leonardo Canto (C.F.: CNTLRD82P24G273K; tel/fax 0918436402; PEC avv.leonardocanto@pec.it) e dall'Avv. Alessandro Cucchiara (C.F. CCCLSN93A21G273W; tel/fax 0918436402; PEC avv.alessandrocucchiara@pec.it), ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio sito in Palermo alla via Nunzio Morello n. 23;

– parte ricorrente-

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),

con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (C.F. VLR FNC 72E20 L112A) pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5

- parte resistente -

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 16 aprile 2025, per parte ricorrente l'avv. Alessandro Cucchiara e, per l'INPS, l'avv. Francesco Velardi come da relativo verbale.

Svolgimento del Processo

I. Con ricorso depositato il 17/11/2023, la Sig.ra G. V. aveva chiesto che le venissero riconosciuti i benefici di coniuge superstite ex L. 153/88, come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7668/96, nei limiti dell'intervenuta prescrizione.

A sostegno della propria istanza, tra l'altro, la Sig.ra G. esponeva:

- di essere vedova dal 20/12/2006 e di essere l'unica componente del proprio nucleo familiare;

- di essere titolare di pensione ai superstiti, liquidata a carico della cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) n. OMISSIS con decorrenza dal dicembre 2006;
- di aver inviato all'I.N.P.S., in data 14/07/2023, richiesta di trattamento di famiglia al fine di ottenere l'assegno al nucleo familiare, meglio conosciuto come "assegno di vedovanza", nei limiti della prescrizione quinquennale e, dunque, con gli arretrati dei 5 anni precedenti la data della domanda, così come chiarito dall'art. 21 della circolare INPS n. 110/1992;
- nella citata domanda si comunicava, per gli anni dal 2017 al 2023, di non possedere altri redditi, rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre a pensioni in pagamento in Italia;
- non ricevendo risposta alcuna, provvedeva a presentare ricorso amministrativo (respinto il 3 novembre 2023) e, poco dopo, a depositare il giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale.

Ricostruita la disciplina ritenuta applicabile così come interpretata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7668/1996, parte ricorrente osservava come la sig.ra G. fosse in possesso di tutti i requisiti per ottenere il richiesto beneficio. In particolare, per quanto concerne il requisito sanitario, si evidenziava che la stessa era invalida ultrasettantenne e, già dal 2014, risultava invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88 e L. 124/98) grave 100%, nonché portatrice di handicap ex art. 3 c. 3 L. 104/92.

Nel richiamare, inoltre, la presunzione di inabilità in favore dei

soggetti ultrasessantacinquenni, parte ricorrente affermava il possesso del requisito economico-reddituale in quanto titolare di un reddito annuo inferiore ad € 28.206,66.

Il ricorso introduttivo concludeva, pertanto, chiedendo di:

"- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a ricevere da parte dell'INPS la somma aggiuntiva sulla pensione ai superstiti, di cui alla domanda "Trattamento di famiglia", ANF al coniuge superstite - ex L. 153/88, come sancito dalla Sent. Corte di Cassazione n. 7668/96, nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 23 D.P.R. 795/55 e all'art. 21 Circ. INPS 110/92 con decorrenza dal 01/07/2018 nella Pag. 7 a 8 misura di € 52,91 mensili e, dunque, € 3.439,15 o altra somma ritenuta di giustizia oltre ratei a scadere, per l'effetto;

- Condannare L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, all'erogazione della somma di cui sopra a titolo di maggiorazione sulla pensione ai superstiti di cui alla domanda "Trattamento di famiglia", ANF al coniuge superstite - ex L. 153/88, come sancito dalla Sent. Corte di Cassazione n. 7668/96, con decorrenza di cui al capo precedente nella misura prevista dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo;

- con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e sentenza provvisoriamente esecutiva[…]".

II. Con decreto del 3 giugno 2024 comunicato in pari data al ricorrente veniva fissata l'udienza del 24 ottobre 2024 e, il giorno seguente, parte ricorrente depositava prova della notifica all'Ente

resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. Con comparsa di costituzione e intervento volontario depositato il 13 settembre 2024 le difese della sig.ra G. rendevano noto che quest'ultima era deceduta il 21 dicembre 2023 e, al contempo, si costituiva per la prosecuzione del giudizio la figlia, sig.ra M.A. Affermata la qualità di erede, quest'ultima ha, pertanto, insistito per l'accoglimento del ricorso.

IV. L'INPS, costituendosi con memoria del 10.10.2024, evidenziava che la domanda presentata non era stata esitata ed era ancora in fase istruttoria. Al contempo, rilevando l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari al riconoscimento di quanto richiesto, si opponeva alle richieste istruttorie articolate dalla ricorrente. In subordine, faceva espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati secondo la disciplina di settore.

V. Nel corso della pubblica udienza del 24 ottobre 2024, dopo aver constatato l'assenza di parte ricorrente, questo GUP, in via preliminare, ha rilevato che il Decreto di Fissazione dell'Udienza (DFU) era stato notificato alla parte resistente successivamente al decesso della sig.ra G. ancorché in forza di procura di rilasciata prima del decesso della stessa. Al contempo, è stato osservato che l'atto di intervento del 13 settembre 2024 era stato presentato solo dalla sig.ra M.A. che, per sua stessa ammissione, era soltanto una dei due eredi della sig.ra G. Tanto premesso, con ordinanza a verbale, si assegnava alle parti il termine di trenta giorni, per il deposito in segreteria di memorie ai sensi degli artt. 7 c.g.c. e 101 c.p.c. contenenti osservazioni

in ordine al decesso della ricorrente prima della notifica del dfu alla parte resistente. Al contempo, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 160 bis del codice di giustizia contabile nei confronti del sig. M. A. coerede, insieme alla sig.ra M.A., della sig.ra. G.

VI. Con memoria depositata il 29 ottobre 2024 la difesa dei ricorrenti evidenziava di essere stata edotta del decesso della sig.ra G. soltanto a settembre 2024 e di aver integrato il contraddittorio nei confronti del sig. M. A.

VII. Il 5 novembre 2024 si è costituito in giudizio anche il sig. M. A. insistendo per l'accoglimento del ricorso.

VIII. Nel corso della pubblica udienza del 16 aprile 2025 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per la richiesta di CTU per confermare la sussistenza del requisito sanitario.

Parte resistente ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Motivazione della decisione

I. Oggetto della domanda giudiziale è l'accertamento della sussistenza del diritto della dante causa dei sig.ri M. ad ottenere il beneficio di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, ossia l'assegno per il nucleo familiare quale persona sola (c.d. assegno di vedovanza).

Preliminarmente deve rilevarsi che, sebbene i legali della sig.ra G. abbiano notificato il decreto di fissazione d'udienza in un momento in

cui la stessa ricorrente risultava deceduta, detto atto ha comunque raggiunto il suo scopo e, pertanto, ai sensi dell'art. 44 c.g.c. non può pronunciarsene la nullità di detto atto. Si rileva, inoltre, che la costituzione spontanea da parte della sig.ra M. – coerede insieme al fratello A. – della sig.ra G. prima della data della prima udienza ha consentito la prosecuzione del giudizio in assenza di interruzione.

Deve rilevarsi, infine, che l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. A. M. si è resa necessaria in considerazione del fatto che la sig.ra A. ha agito per l'accertamento del diritto nella misura complessiva quantificata in € 3.439,15, ossia per l'intero, richiedendo la condanna al pagamento dell'INPS nella misura prevista dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo.

II. Tanto premesso, il ricorso può essere accolto.

Al riguardo, occorre rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 8, dello stesso D.L. n. 69/1988, il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; secondo l'interpretazione della disposizione della Suprema Corte (Cass., sentenza n. 7668 del 1996), la persona che da sola costituisce il nucleo familiare può essere non solo l'orfano ma anche il coniuge superstite, se minore o maggiorenne inabile. (cfr. Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 782/2022).

La citata legge n. 153 del 1988 che detta la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, condiziona il beneficio al reddito di qualsiasi natura del nucleo familiare. Precisa, segnatamente, il comma 9 del D.L. n. 69/1988, che il reddito del nucleo familiare è costituito *dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.*

Pertanto, i requisiti di legge affinché il coniuge superstite possa vedersi riconosciuto l'assegno familiare, allorché il nucleo familiare sia costituito esclusivamente dallo stesso, risultano in sintesi (cfr. le sentenze n. 782/2022 e 169/2022 di questa Sezione giurisdizionale):

a) l'essere titolare di pensione ai superstiti e costituire da sé, ed in via esclusiva, il proprio nucleo familiare;

b) l'essere inabile a proficuo lavoro;

c) l'essere titolare, nel complesso, di redditi assoggettati ad IRPEF non superiore ai limiti stabiliti nelle tabelle allegate alla legge istitutiva ed oggetto di aggiornamento periodico.

III. Ebbene, tanto premesso, risulta pacifica la titolarità in capo alla originaria ricorrente, dante causa dei sig.ri M., di una pensione ai superstiti, liquidata a carico della cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) n. OMISSIS con decorrenza dal dicembre 2006.

Con riguardo al requisito sanitario, poi, non si ritiene necessario procedere con l'acquisizione di CTU medica, dato il carattere meramente documentale che la stessa potrebbe assumere nel caso in esame. Si osserva, inoltre, che la sig.ra G., alla data del 15.12.2014, all'età di 78 anni compiuti, ovvero circa nove anni prima della presentazione dell'istanza del 14/07/2023, venne ritenuta invalida al 100%, in quanto, oltre ad aver subito diversi interventi chirurgici anche oncologici, incontrava difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età e possedeva un quadro clinico particolarmente complesso. Non si ritiene, pertanto, che la stessa, già a partire dal 2018 (periodo rispetto al quale venne formulata l'istanza), potesse ragionevolmente ritenersi abile a proficuo lavoro.

Per quanto attiene al dato reddituale, tenuto conto dell'istanza formulata "nei limiti della prescrizione quinquennale" nel 2018 e sino al decesso della sig.ra G. avvenuto il OMISSIS, si osserva che dal 2017 al 2023 la stessa, come previsto dalle citate disposizioni di legge, ha

dichiarato di non possedere altri redditi rilevanti ai fini della prestazione richiesta e che gli stessi erano compresi entro il tetto massimo di legge. Detto elemento non risulta oggetto di contestazione ad opera dell'INPS che, come emerge dalla memoria di costituzione, aveva opposto il mancato accertamento del requisito sanitario.

Va, pertanto, affermato il diritto della dante causa degli odierni ricorrenti alla percezione degli assegni ANF c.d. di vedovanza per il periodo che va dal mese di agosto 2023 (mese successivo alla data di presentazione dell'istanza) sino al mese di dicembre 2023 ivi compresi gli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale (dal mese di agosto 2018).

Sui ratei arretrati spettanti a tale titolo sono dovuti gli interessi legali, a decorrere dalla scadenza di ciascuno di essi e sino al soddisfo, nonché, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Pertanto, la domanda va accolta entro tali termini, disponendo la liquidazione delle spettanze agli eredi costituiti.

La spese seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nel senso di cui in motivazione;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese relative al presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1000,00 (mille/00), oltre agli

accessori, come e se dovuti in favore dei procuratori delle parti ricorrenti dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 2 maggio 2025

Pubblicata il 5 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di TUTTI I RICORRENTI MENZIONATI

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 5 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)